

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA-CONVITTO
PER
VIGILATRICI DELL' INFANZIA

*ISTITUITA PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE DI
PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELL' INFANZIA
DI MILANO - VIALE PICENO, 60*

Archivio del Brefotrofo - Citta metropolitana di Milano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA-CONVITTO
PER
VIGILATRICI DELL' INFANZIA

ISTITUITA PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE DI
PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELL' INFANZIA
DI MILANO - VIALE PICENO, 60

Archivio del Brefotrofo - Città metropolitana di Milano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

**Regolamento della Scuola-convitto per Vigilatrici dell'infanzia
istituita presso l'Istituto Provinciale di Protezione ed Assistenza
dell'Infanzia di Milano - Viale Piceno n. 60**

ART. 1

Presso l'Istituto provinciale di protezione ed assistenza all'infanzia (I.P.P.A.I.M.) di Milano funziona a cura dell'Amministrazione provinciale di Milano una SCUOLA-CONVITTO a base professionale ed a carattere nazionale per VIGILATRICI DELL'INFANZIA.

ART. 2

La Scuola ha lo scopo di preparare le allieve alla cura ed all'assistenza del bambino, tanto sano che ammalato, a partire dalla nascita sino alla prima adolescenza, coll'impartir loro, con unità d'indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni, sia teoriche che pratiche, che fanno parte della moderna puericultura pre e post-natale, e che le vigilatrici potranno poi esercitare sia al servizio d'istituti, sia nell'ambito delle famiglie.

ART. 3

La Scuola, della durata di due anni, funziona in conformità alle disposizioni di legge, che regolano il rilascio dei diplomi di

Stato per l'abilitazione della professione sanitaria ausiliaria di « Vigilatrice dell'Infanzia ».

Le Allieve, che, compiuto il biennio, avranno superato gli esami relativi, saranno abilitate, con apposito diploma, all'esercizio della professione di « Vigilatrici dell'Infanzia ».

Dopo la frequenza di un terzo corso, il quale dovrà però essere autorizzato di anno in anno dalla Giunta provinciale, le diplomate Vigilatrici potranno conseguire il diploma speciale di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

In ogni corso, oltre alle materie programmate, potranno essere tenute lezioni complementari su argomenti di attualità nel campo dell'assistenza e della profilassi infantile.

ART. 4

L'Amministrazione provinciale di Milano provvede alla sede della Scuola ed al suo arredamento, nonchè al personale amministrativo, tecnico e di servizio occorrente e mette a disposizione i propri reparti ed i propri servizi per quanto può giovare all'attività della Scuola.

Parimenti l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia, l'Istituto ospitaliero per la maternità, il Preventorio infantile di Cannobio e l'Istituto climatico « N. Levi » di Asso offriranno reparti e servizi allo stesso scopo; mentre il tirocinio pratico delle allieve vigilatrici potrà svolgersi anche presso altri Istituti di carattere sanitario e profilattico.

ART. 5

Alle spese per il funzionamento della Scuola si provvede con apposito stanziamento nel bilancio dell'Amministrazione provinciale, con le rette delle allieve e mediante eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati.

La Scuola è inquadrata come un servizio diretto dell'Amministrazione provinciale; e per il suo funzionamento amministrativo, finanziario ed economico valgono le norme che disciplinano gli uffici, gli istituti e i servizi provinciali.

L'Economato degli I.P.P.A.I.M. è preposto alla gestione economica della Scuola.

X ART. 6

Al funzionamento della Scuola-convitto è preposto un Comitato tecnico-amministrativo composto:

- dal Presidente della Giunta provinciale - PRESIDENTE
- dall'Assessore preposto agli I.P.P.A.I.M. - VICE PRESIDENTE
- dall'Assessore preposto agli Affari del personale
- dall'Assessore preposto alle Finanze
- da un delegato del Provveditore agli studi
- dal Medico provinciale
- dal Direttore dell'I.P.P.A.I.
- dal Direttore dell'I.O.P. Maternità
- dal Direttore della Clinica pediatrica universitaria.

Funzionerà da Segretario il Segretario degli I.P.P.A.I.M.

Il Comitato provvede all'organizzazione ed al funzionamento didattico, amministrativo e disciplinare della Scuola, propone la nomina della direttrice e degli insegnanti, dispone l'accettazione delle domande di iscrizione, vigila sull'esatta applicazione dei programmi di studio e sul regolare svolgimento dei corsi, sottopone alla Giunta provinciale, tramite la Direzione degli I.P.P.A.I.M., le proposte per le dotazioni didattiche e per quanto occorra al funzionamento della Scuola.

Al Comitato spettano i compiti disciplinari di cui all'art. 25.

Il Comitato convocato dal Presidente si riunisce all'inizio ed alla chiusura dei corsi ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per iniziativa del Presidente stesso, o dietro richiesta del Direttore didattico o di due suoi membri.

ART. 7

L'organizzazione tecnica della Scuola è affidata al Direttore dell'Istituto provinciale di protezione ed assistenza dell'infanzia, il quale assume pertanto le funzioni di Direttore didattico della Scuola.

Il Direttore didattico è assistito nella formulazione dei programmi d'insegnamento e in tutte le questioni di carattere esclusivamente didattico dal Consiglio degli insegnanti.

ART. 8

Il Direttore didattico è coadiuvato da una Direttrice, nominata dalla Giunta provinciale, tra le aspiranti in possesso del diploma di Vigilatrice dell'infanzia, con preferenza per coloro che hanno conseguito anche l'abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia, ai sensi dell'art. 8 della legge 19 luglio 1940 n. 1098. E' considerato equipollente il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica conseguito ai termini dell'art. 135 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed in applicazione delle disposizioni transitorie del d.l. 21 novembre 1929, n. 2330.

La Direttrice partecipa alle sedute del Comitato tecnico-amministrativo con voto consultivo.

Le sue mansioni sono quelle previste dall'art. 10 del Regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per le Scuole-convitto professionali per infermiere.

La Direttrice deve risiedere nella Scuola-convitto e risponde al Direttore didattico ed al Comitato tecnico-amministrativo del rispetto degli orari, della disciplina, del regolare funzionamento del convitto. Essa è particolarmente preposta alla formazione morale delle allieve onde meglio prepararle alla professione.

La Direttrice fa parte del personale dell'Amministrazione provinciale.

Le funzioni di Direttrice possono essere affidate per incarico a personale in servizio presso gli Istituti provinciali di assistenza alla maternità ed all'infanzia, in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 9

La Giunta provinciale potrà nominare una Vice Direttrice con il compito di coadiuvare la Direttrice e di sostituirla nelle eventuali sue assenze.

INSEGNANTI

ART. 10

L'incarico dell'insegnamento teorico è affidato annualmente dalla Giunta provinciale, su parere del Comitato tecnico-amministrativo, a docenti, a sanitari, a funzionari di Pubbliche amministrazioni particolarmente versati nella rispettiva materia.

L'incarico è conferito per la durata dell'anno scolastico e può essere riconfermato.

L'insegnamento pratico è affidato alla Direttrice, ai Medici ed alle Capo-reparto degli Istituti, ove si svolge il tirocinio.

L'incarico per l'insegnamento pratico è gratuito.

ART. 11

Gli insegnanti delle materie teoriche per effetto dell'incarico ricevuto non entrano a far parte del personale dell'Amministra-

zione provinciale. Essi rispondono direttamente al Direttore didattico ed al Comitato tecnico-amministrativo della regolarità dello svolgimento del corso d'insegnamento al quale sono preposti. Gli onorari per lezione sono fissati annualmente dalla Giunta provinciale.

AMMISSIONE PROGRAMMI ED ESAMI

ART. 12

Il corso teorico-pratico per Vigilatrici dell'infanzia, con relativo tirocinio, è biennale.

Le materie d'insegnamento, il numero delle lezioni ed i programmi sono deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta del Comitato tecnico-amministrativo ed approvati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

ART. 13

Alla Scuola-convitto per Vigilatrici dell'infanzia possono essere ammesse solo allieve interne ed in numero non superiore alle trenta per ogni corso.

Il numero delle allieve da ammettere al terzo corso ed agli eventuali corsi di specializzazione è fissato di volta in volta dalla Giunta provinciale su proposta del Comitato tecnico-amministrativo, fermo restando in sessanta il numero massimo delle allieve frequentanti i corsi.

ART. 14

Alla Scuola-convitto non possono essere ammesse le aspiranti di età inferiore agli anni 18 o che abbiano superato l'età di anni 30.

Per essere ammesse al primo corso occorre essere in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

In casi eccezionali il Comitato tecnico-amministrativo può ammettere allieve che abbiano superato il limite massimo di 30 anni d'età, ma non quello di 35, salvo le deroghe previste dall'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

ART. 15

Le aspiranti devono presentare all'Amministrazione entro il mese di settembre che precede l'apertura del corso, domanda corredata dai seguenti documenti, in competente bollo e legalizzati ove occorra :

- 1°) certificato di nascita ;
- 2°) certificato di cittadinanza italiana ;
- 3°) certificato di stato civile e di stato di famiglia ;
- 4°) certificato generale del casellario giudiziario ;
- 5°) certificato di sana e robusta costituzione ;
- 6°) certificato comprovante la subita rivaccinazione antivaiolosa recente e certificato di vaccinazione antidifterica ;
- 7°) fotografia in duplice copia ;
- 8°) certificato di studio.

Ai documenti di cui ai n. 1, 2, può essere sostituita l'esibizione della carta d'identità (D.P.P. 20-10-1954, n. 1035).

Per le minorenni occorre il consenso scritto di chi esercita su di esse la patria potestà o la tutela legale.

Il certificato del casellario giudiziario deve essere di data non anteriore di tre mesi di quella di chiusura delle iscrizioni.

Sull'ammissione delle aspiranti decide il Comitato tecnico-amministrativo, dopo l'esito della visita medica di controllo, con-

sistente in un esame clinico generale, in un controllo radiografico del torace e in prove di laboratorio.

ART. 16

I corsi teorici e pratici hanno inizio nel mese di ottobre e terminano nel giugno successivo. Tra il primo ed il secondo anno il tirocinio pratico non subisce interruzioni. Alle allieve è però accordato un periodo di vacanza di un mese ogni anno.

Le allieve sono ammesse provvisoriamente alla Scuola per un periodo di prova di due mesi, trascorso il quale la Direzione riferisce al Comitato tecnico-amministrativo sull'esito della prova stessa. Se l'esperimento non sarà favorevole l'allieva sarà dispensata senza obbligo di motivazione; in caso contrario, il Comitato confermerà l'ammissione al corso.

Il passaggio dal primo al secondo corso si effettua mediante esami che vertono su tutte le materie dell'insegnamento teorico e pratico comprese nel programma. Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica.

Limitatamente al numero dei posti che risulteranno disponibili dopo l'iscrizione delle promosse del primo corso, a giudizio del Comitato, potranno essere ammesse direttamente al secondo corso le allieve in possesso del diploma di infermiera professionale o di ostetrica.

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione di Vigilatrice, occorre aver conseguito, nello scrutinio finale in tutte le materie e nelle prove pratiche, la votazione di sei decimi ed aver ottenuto il giudizio di idoneità sulla condotta e sulle attitudini professionali dimostrate durante il corso.

Per la iscrizione al terzo corso per abilitazione a funzioni direttive, l'aspirante deve aver riportato non meno di sette decimi in ciascuna prova di esame del secondo corso.

ART. 17

Le sessioni d'esame, di promozione dal primo al secondo anno di corso, sono due, una estiva ed una autunnale; esse si svolgono nelle date stabilite dal Comitato tecnico-amministrativo.

Per lo svolgimento degli esami, sino a che non saranno emanate nuove norme regolamentari, si applicheranno, per analogia, le disposizioni del Tit. 6° del Regolamento di cui al r. d. 21 novembre 1929, n. 2330.

ART. 18

La Commissione esaminatrice per gli esami di passaggio dal primo al secondo corso è composta dal Vice Presidente del Comitato tecnico-amministrativo con funzioni di Presidente, dal Direttore didattico, dalla Direttrice e da due insegnanti della Scuola, designati dal Comitato tecnico-amministrativo.

ART. 19

Gli esami per il conseguimento del diploma di Vigilatrice dell'infanzia vertono su tutte le materie dell'insegnamento teorico e pratico comprese nel programma e consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica.

La Commissione sarà composta come indicato nell'articolo precedente, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Le allieve respinte nella sessione estiva in una delle prove debbono ripetere la prova stessa d'esame nella sessione autunnale.

Le allieve respinte per due volte consecutive saranno definitivamente escluse dalla Scuola.

Il certificato di licenza viene rilasciato dopo che l'allieva ha ultimato il tirocinio pratico che ha termine il 30 ottobre dell'anno in cui è stato sostenuto l'esame di abilitazione.

DISCIPLINA DELLA SCUOLA E DEL CONVITTO

ART. 20

Il Direttore didattico, d'intesa con la Direttrice della Scuola, stabilisce gli orari delle lezioni teoriche e del tirocinio pratico nei vari reparti e servizi degli Istituti provinciali di assistenza e fissa i turni di rotazione tra i medesimi. L'orario settimanale per le lezioni teoriche e per il tirocinio pratico sarà di 48 ore.

Il Comitato tecnico-amministrativo stabilisce gli orari di libera uscita giornaliera dal Convitto e la durata e gli orari dei permessi mensili, da concedersi dal Direttore didattico.

Il congedo annuale è di 30 giorni.

Il Direttore didattico ha la facoltà di accordare permessi speciali per gravi circostanze familiari o a titolo di premio; tali permessi non potranno di norma avere una durata superiore ai cinque giorni.

ART. 21

Le allieve sono tenute ad osservare scrupolosamente il regolamento della Scuola, gli ordini di servizio scritti e verbali impartiti dal Direttore didattico e dalla Direttrice, nonchè le istruzioni degli insegnanti e delle Capo-reparto preposte all'insegnamento pratico. Esse devono inoltre tenere una condotta morale irreprensibile, sia nel convitto e nei reparti, che fuori della Scuola; esse sono tenute ad osservare il segreto d'ufficio.

ART. 22

Il tirocinio delle allieve presso i reparti e servizi degli Istituti provinciali di assistenza o di altri Enti non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. La Scuola provvede all'assicurazione delle allieve contro gli infortuni e ad assisterle in caso di malattia contratta durante il corso e che sia compatibile con la permanenza dell'allieva nel convitto e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Le allieve che abbiano già un rapporto di lavoro con l'Amministrazione provinciale verranno collocate in aspettativa senza assegni, per tutta la durata della Scuola.

Agli effetti degli orari, dei permessi, dei congedi, si applicano al personale iscritto alla Scuola le disposizioni regolamentari dell'Istituto dal quale il personale stesso dipende.

ART. 23

Le allieve fruiscono di alloggio e di vitto secondo il dietetico approvato dalla Giunta provinciale.

Ai servizi relativi al convitto provvede direttamente l'Istituto provinciale di protezione all'infanzia, con apposita contabilizzazione delle relative prestazioni.

ART. 24

La Scuola fornisce la biancheria da letto e le divise di lavoro e di uscita.

Le allieve devono curare personalmente l'ordine e la quotidiana pulizia della propria cameretta e della biancheria personale.

Le allieve rispondono di ogni danno provocato al materiale della Scuola e dei Reparti.

ART. 25

Le allieve sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari :

- a) ammonizione verbale o scritta ;
- b) privazione del permesso d'uscita ;
- c) licenziamento dalla Scuola.

I primi due sono inflitti, per mancanze lievi, dal Direttore didattico, sentita la Direttrice della Scuola. Il terzo è deciso dal Comitato tecnico-amministrativo, sentito il Direttore e previa contestazione degli addebiti all'interessata, che avrà 10 giorni per dare le sue giustificazioni.

Il Comitato tecnico-amministrativo può inoltre disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il licenziamento dalla Scuola delle allieve, che avessero dimostrato assoluta inidoneità alla professione di vigilatrice dell'infanzia.

~~ART. 26~~

Le allieve sono tenute a corrispondere le tasse d'iscrizione e di esame e la retta del convitto, il cui ammontare è deliberato annualmente dalla Giunta provinciale.

La retta del convitto è pagata a rate mensili e deve essere corrisposta in via anticipata.

~~ART. 27~~

Qualunque sia il motivo per cui sia stato interrotto il corso, le tasse versate non vengono rimborsate, salvo per la retta del convitto, che sarà restituita con decorrenza dalla settimana successiva a quella in cui l'allieva lascia la Scuola.

Il mancato pagamento delle tasse nei termini stabiliti comporta senz'altro la dimissione dalla Scuola.

ART. 28

Le materie d'insegnamento e dei programmi per ogni singola materia, sino a quando non saranno stabiliti con provvedimento legislativo, sono quelli allegati al presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio provinciale di Milano in adunanza 6 giugno 1955 (atti provv. li 712/672/50) e dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto n. 300.7.II. 70.1.147, in data 4 febbraio 1961 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 3 marzo 1961)

Archivio del Brefotrofo - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofo - Città metropolitana di Milano